



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 437 del 2011, proposto da:
Bacchi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Soda, Elvira Poscio e
Paolo Michiara, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Parma,
borgo Antini 3;

contro

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso
cui sono domiciliati per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
Provincia di Reggio Emilia, in persona del Presidente in carica,
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Pontiroli, con domicilio eletto
presso il suo studio in Parma, via Mistrali 4;

nei confronti di

Iniziative Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ermes Coffrini e Marcello Coffrini, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Parma, piazzale Santaflora 7;

Turchi Cesare S.r.l. in ATI con Bacchi S.p.a., Calcestruzzi Val D'Enza S.r.l. e F.lli Cottafava S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Ferrari e Claudio Vincetti, con domicilio eletto presso l'avv. Gianfilippo Traversa in Parma, via Farini 37;

F.lli Baraldi S.p.a., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di cui alla lettera del 4 agosto 2011 n. 8029/A.02/AM/Area 1 della Prefettura di Reggio Emilia avente ad oggetto Informazioni Antimafia nei confronti della Bacchi S.p.A.;

del provvedimento 5 agosto 2011, prot. 41/mc con il quale Iniziative Ambientali S.r.l. ha sospeso l'aggiudicazione dei lavori;

del provvedimento del 25 agosto 2011 prot. n. 46820/2008 con il quale la Provincia di Reggio Emilia ha comunicato alla Turchi Cesare S.r.l., mandataria dell'Associazione Temporanea costituita con Bacchi S.p.A. ed altre società e appaltatrice del contratto d'appalto dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade provinciali del Reparto Nord, la sussistenza della predetta informativa prefettizia ed ha revocato il proprio precedente atto n. 45541 del 11 agosto 2011 con il quale aveva autorizzato la ricostituzione dell'originario raggruppamento di imprese con la Bacchi S.p.A.;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, della Provincia di Reggio Emilia, di Iniziative Ambientali S.r.l. e di Turchi Cesare S.r.l. nella spiegata qualità;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il dispositivo n. 164/2012;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Su richiesta di Iniziative Ambientali S.r.l. la Prefettura di Reggio Emilia, con provvedimento n. 1801/Area 1 del 25 febbraio 2010, adottato ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252 del 1998, ha rilasciato l'informazione antimafia liberatoria nei confronti della Bacchi S.p.A., aggiudicataria dei lavori di realizzazione della "Tangenziale di Novellara (RE) 3° stralcio - da rotatoria S.P. nr. 42 all'intersezione con l'allacciante Cartoccio".

Successivamente, acquisiti nuovi elementi di valutazione, la stessa Amministrazione ha revocato il precedente atto ed ha comunicato

all'ente appaltante, con provvedimento n. 4138 del 5 aprile 2011, la sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose a carico di quella ditta, con effetto di "interdittiva antimafia" ex art. 3 del D.P.R. n. 252 del 1998.

In conseguenza Iniziative Ambientali S.r.l., con atto del 7 aprile 2011, ha disposto la sospensione dell'aggiudicazione dei lavori e dell'efficacia del contratto di appalto inerenti la tangenziale di Novellara, in vista della revoca dell'atto di aggiudicazione.

Analoga misura è stata assunta dalla Provincia di Reggio Emilia, con provvedimento del 15 aprile 2011, in relazione ai lavori di "ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade provinciali del Reparto Nord", relativi ad un appalto sottoscritto nel 2008 con l'associazione temporanea di imprese avente quale capogruppo la Turchi Cesare S.r.l. e quale componente la Bacchi S.p.A..

La società ricorrente ha impugnato tali atti incardinando il giudizio iscritto al n. 276/2011 R.G., definito con sentenza n. 271 del 26 luglio 2011 con cui la Sezione, in parziale accoglimento del ricorso, ha annullato gli atti impugnati pur facendo salva la facoltà di riesercitare il potere prefettizio, ossia l'emissione di un nuovo provvedimento interdittivo basato su di un giudizio di pericolo di infiltrazioni mafiose, previa correzione delle carenze e degli errori accertati in sentenza.

Con provvedimento di cui alla lettera del 4 agosto 2011 n. 8029/A.02/AM/Area 1 la Prefettura di Reggio Emilia ha, in effetti,

adottato una nuova Informativa Antimafia nei confronti della Bacchi S.p.A. e, di conseguenza, con provvedimento del 5 agosto 2011, prot. 41/mc, Iniziative Ambientali S.r.l. ha sospeso l'aggiudicazione dei lavori e l'efficacia del relativo contratto.

Analogamente, con provvedimento del 25 agosto 2011 prot. n. 46820/2008, la Provincia di Reggio Emilia ha comunicato alla Turchi Cesare S.r.l., mandataria dell'Associazione Temporanea costituita con Bacchi S.p.A. ed altre società, e appaltatrice del contratto d'appalto dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade provinciale del Reparto Nord, la sussistenza della predetta informativa prefettizia ed ha revocato il proprio precedente atto n. 45541 del 11 agosto 2011 con il quale aveva autorizzato la ricostituzione dell'originario raggruppamento di imprese con la Bacchi S.p.A. proprio a seguito della sentenza n. 271/2011 di questo TAR.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato i suddetti nuovi atti lamentandone l'illegittimità sotto molteplici profili; in particolare la nuova interdittiva sarebbe, a dire della ricorrente, ripetitiva della precedente, priva di elementi di novità e sostanzialmente riprodotiva dei vizi già rilevati dal Tribunale, dunque, in definitiva, elusiva dello stesso *dictum* giurisdizionale al quale, viceversa, espressamente dichiara di volersi adeguare.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Reggio Emilia, nonché la Provincia di Reggio Emilia e Iniziative

Ambientali S.r.l., chiedendo la reiezione del ricorso.

Si è costituita, altresì, l'impresa Turchi Cesare S.r.l., evocata in giudizio per aver adottato una nota di estromissione della Bacchi S.p.A. dall'ATI, deducendo di averlo fatto al solo scopo di salvaguardare il contratto e rimettendosi alle decisioni del Tribunale.

Con ordinanza n. 363 del 19 ottobre 2011 l'istanza cautelare è stata respinta in quanto, all'esame sommario della causa, gli elementi acquisiti al procedimento e le valutazioni operate dall'Amministrazione sono state ritenute, nel loro insieme, delineanti un quadro indiziario tale da rivelare la sussistenza del pericolo che i comportamenti e le scelte dell'impresa rappresentino un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti pubblici.

La Sezione ha, altresì, osservato che, in ogni caso, un simile giudizio, frutto dell'esercizio di un potere ampiamente discrezionale, postula che le conclusioni siano complessivamente plausibili, alla luce delle circostanze prese in esame e dei vari apprezzamenti compiuti, ma non necessariamente che ogni singolo passaggio motivazionale sia totalmente inattaccabile o che qualsiasi dato fattuale richiamato sia assolutamente giusto.

All'udienza pubblica del 18 aprile 2012, dopo ampia illustrazione delle rispettive difese, su richiesta dei difensori delle parti la causa è passata in decisione.

2. Con un unico motivo di ricorso, sviscerato in circa 100 pagine di deduzioni, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10 del

D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, dell'art. 4 D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 ed eccesso di potere in tutte le sue forme.

Sintetizzando le deduzioni svolte, la ricorrente, facendo leva sulle argomentazioni esplicitate nella sentenza n. 271/2011 della Sezione, afferma che la nuova interdittiva non conterrebbe elementi di novità rispetto alla precedente annullata dal TAR, ad eccezione di alcuni profili che definisce "marginali e irrilevanti integrazioni".

Il ricorso si snoda attraverso una diffusa descrizione del contenuto dell'interdittiva impugnata, che consta di 89 pagine dattiloscritte fittamente, interpolata dalla trascrizione di interi passi della sentenza n. 271/2011, e si sofferma accuratamente su ciascuno degli 11 capi dell'atto impugnato (lett. A-M), al fine di sconfessarne pedissequamente la fondatezza e di confutare la valenza, quale elemento indiziario di possibile permeabilità malavitosa dell'impresa, di ciascuna delle innumerevoli circostanze fattuali, non contestate nella loro oggettività - peraltro non contestabile - quanto piuttosto nell'interpretazione complessiva datane dall'amministrazione.

Anche gli elementi riconosciuti come nuovi dalla ricorrente sono stati singolarmente analizzati al fine di confutarne la decisività ai fini del giudizio di permeabilità mafiosa della Bacchi S.p.A..

La tesi di parte ricorrente muove dall'assunto che la sentenza di questo TAR, cui l'amministrazione ha prestato acquiescenza non impugnandola, avrebbe ritenuto non idonei "i fatti", posti a fondamento della prima interdittiva annullata, a fondare il giudizio di

permeabilità mafiosa di tal ch , riproponendoli, sebbene in diversa forma, l'amministrazione avrebbe replicato "gli stessi errori di valutazione, gli stessi travisamenti, le stesse apodittiche conclusioni, le stesse lacune, gi  oggetto di censura da parte dei giudici" (cos  a pag. 17 del ricorso).

3. La tesi della ricorrente non pu  essere condivisa.

3.1. Innanzitutto deve richiamarsi, per esigenze di chiarezza, la premessa giuridica su cui si fonda la precedente pronuncia di questo Tribunale.

Per costante giurisprudenza nel quadro del delicato equilibrio tra le finalit , da un lato, dell'osservanza dei principi costituzionali della presunzione di innocenza e della libert  di iniziativa economica privata e, dall'altro, della pi  efficace azione di contrasto della criminalit  organizzata, le informative prefettizie disciplinate dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1994 e dall'art. 10, comma 7, del D.P.R. n. 252 del 1998 – relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa per condizionare le scelte e gli indirizzi delle societ  o imprese oggetto di vaglio – devono fondarsi su elementi di fatto che, in quanto aventi carattere sintomatico e indiziante, denotino in senso oggettivo il pericolo di collegamenti tra la societ  o l'impresa e la criminalit  organizzata, in esito ad una valutazione che non presuppone sia provata l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, essendo invece sufficiente, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale ancorch  ragionevole e circostanziato,

l'apprezzabile possibilità di interferenze malavitose rivelata da fatti idonei a configurarne il substrato (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2010 n. 8928; id. 19 ottobre 2009 n. 6380).

Trattandosi di una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e che prescinde dall'accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso, non richiede la prova di fatti di reato, né il pieno accertamento dell'effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa, né, tanto meno; la prova del reale condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, e ciò in ragione delle caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in condotte univocamente illecite, per potersi anche fermare alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite, onde si rende necessario accertare se sussistono i fattori induttivi della probabilità che i comportamenti e le scelte dell'imprenditore rappresentino un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti delle pubbliche Amministrazioni. Pertanto, l'ampia discrezionalità di apprezzamento riservata al Prefetto, comporta che il suo giudizio sia sindacabile in sede giurisdizionale, secondo i generali principi in materia, solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Quanto, in particolare, alle condotte accertate in sede penale, la giurisprudenza ha rilevato che la circostanza che l'informativa prefettizia risponda all'esigenza di anticipazione della soglia di difesa sociale, ai fini di una tutela avanzata nel campo del contrasto della criminalità organizzata, in modo da prescindere da soglie di rilevanza probatorie tipiche del diritto penale e cercare di cogliere l'affidabilità dell'impresa appaltatrice complessivamente intesa, comporta che fatti vagliati in un giudizio penale favorevole per l'imputato possano acquisire comunque una connotazione indiziante ai fini dell'emersione di concreti rischi di infiltrazione mafiosa – essendo diversi i piani su cui muovono l'Autorità giudiziaria e quella amministrativa –, a meno che la sentenza penale di assoluzione escluda la verifica stessa di un determinato fatto sul piano della realtà e, in tale caso, il fatto non può sicuramente assurgere ad elemento indiziario nemmeno ai fini dell'informativa interdittiva (v., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. I, 2 novembre 2010 n. 22111).

Quanto, poi, all'ipotesi in cui la misura interdittiva tragga sostegno dalla frequentazione di soggetti malavitosi, la giurisprudenza osserva che, in mancanza di una loro specifica significatività e pregnanza circa la finalizzazione al condizionamento mafioso dell'attività imprenditoriale, detti accadimenti devono essere valorizzati da ulteriori elementi indiziari, quali il carattere plurimo e stabile delle frequentazioni e la loro connessione con vicende dell'impresa che

depongano nel senso di un'attività sintomaticamente connessa a logiche ed interessi malavitosi (v. Cons. Stato, Sez. VI, 19 ottobre 2009 n. 6380).

Quanto, ancora, al rapporto di parentela con esponenti della criminalità organizzata, si ritiene che una simile situazione non costituisca in sé indizio sufficiente per il giudizio di contiguità mafiosa, essendo necessario che al dato dell'appartenenza familiare si accompagni la frequentazione, la convivenza o la comunanza di interessi con l'individuo sospetto (v., ad es., TAR Campania, Napoli, Sez. I, 1 dicembre 2010 n. 26527)".

Sulla base di tale premessa la Sezione ha ritenuto:

a) "Quanto.... ai legami che le due imprese subappaltatrici vanterebbero con organizzazioni 'ndranghetiste, non rileva in questa sede accertare la correttezza di simili conclusioni, ma è sufficiente osservare che il mero affidamento di lavori a dette imprese, se non accompagnato da elementi specifici che evidenzino un'effettiva e autonoma permeabilità della Bacchi S.p.A. alle infiltrazioni malavitose, non costituisce circostanza utile in tal senso";

b) Quanto alla "...presenza in cantiere di Floro Vito Giuliano, cognato di Mattace Domenico presidente CDA della Tre Emme Costruzioni, detenuto per il delitto di usura e ritenuto organico alla famiglia di 'ndrangheta operativa in Cutro ..."...."a fronte della valutazione compiuta dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia, è contraddittorio e illogico far scaturire il pericolo di influenza

malavitosa da una presenza che deve presumersi di per sé inidonea ad alimentare ulteriori attività criminose, a meno che l'Autorità prefettizia non appuri in concreto condotte a ciò preordinate, e quindi verifichi l'effettivo dispiegarsi di comportamenti ascrivibili alla sfera dell'intimidazione di stampo mafioso, o comunque il consolidarsi di rapporti e frequentazioni che giustifichino un simile sospetto; allo stato, pertanto, le ipotesi dell'Amministrazione risultano prive di adeguato sostegno e richiederebbero piuttosto indagini e accertamenti ulteriori, volti a verificare la sussistenza delle suindicate condizioni”;

c) Quanto alle risultanze dell'indagine “Caronte”, in particolare alla circostanza che ditte controllate da organizzazioni malavitose (cosa nostra e ‘ndrangheta) avrebbero in passato costretto la società ricorrente ad affidare loro subappalti nell'ambito dei cantieri ferroviari per l'Alta Velocità in Emilia-Romagna, l'informativa deve tenere conto della peculiare posizione di chi avrebbe subito l'ingerenza di gruppi malavitosi, “senza limitarsi a richiamare il procedimento in cui il soggetto figura quale persona offesa dal reato, ma puntualmente motivando circa l'incidenza di tale vicenda sul complessivo giudizio di permeabilità mafiosa”;

d) Quanto alle risultanze investigative dell'indagine “Pastoia”, per essere emerso – a carico della società ricorrente – l'affidamento in subappalto di taluni lavori di edilizia in favore di impresa (C.G.A. Costruzioni S.r.l.) ritenuta “...rientrante a pieno titolo nell'orbita di

Cosa nostra ...”...”il mero affidamento di lavori ad imprese che siano poi risultate collegate ad organizzazioni criminali, se non accompagnato da elementi specifici che evidenzino un’effettiva e autonoma permeabilità della Bacchi S.p.A. alle infiltrazioni malavitose, non costituisce circostanza utile in tal senso, dovendo essere chiarito quali reali rapporti si fossero instaurati con gli ambienti della criminalità organizzata e quale peculiare valore andasse assegnato all’assunzione da parte della società ricorrente di taluni dipendenti in vario modo interessati da precedenti penali o da legami con imprese sospette e con settori malavitosi”.

In altri termini la precedente pronuncia della Sezione, diversamente da quanto strumentalmente interpretato dalla ricorrente, non ha ritenuto insufficienti i dati fattuali esposti nell’annullato provvedimento, quanto, piuttosto ha espresso il proprio giudizio sul fatto che fossero, così come evidenziati, poco convincenti i percorsi argomentativi attraverso i quali la Prefettura ha dedotto da quei fatti la contiguità della Bacchi S.p.A. ad ambienti malavitosi. In tal modo sono stati fornite all’amministrazione le coordinate ermeneutiche per l’adozione di un nuovo provvedimento emendato dai rilevati vizi e sono stati evidenziati gli elementi in presenza dei quali ciascun capo della precedente interdittiva, ritenuto di per sé non convincente, avrebbe potuto viceversa assumere connotato di esaustività, se visti nel loro insieme.

3.2. Dall’esame complessivo dell’interdittiva del 4 agosto 2011,

oggetto di impugnativa nel presente ricorso, risulta evidente come la Prefettura si sia attenuta pedissequamente alle indicazioni fornite dalla Sezione in sentenza tant'è che lo stesso Collegio giudicante che ha ritenuto inadeguata la precedente interdittiva del 5 aprile 2011, ha viceversa ritenuto, sebbene in sede del sommario esame tipico della fase cautelare, complessivamente plausibili le conclusioni cui è giunta la Prefettura in riedizione del potere (cfr. ordinanza n. 363 del 19 ottobre 2011), configurando gli elementi acquisiti al procedimento e le valutazioni operate dall'Amministrazione un quadro indiziario tale da rivelare la sussistenza del pericolo che i comportamenti e le scelte dell'impresa rappresentino un veicolo di infiltrazione delle organizzazioni criminali negli appalti pubblici.

Risulta, in conclusione, ineccepibile l'operato della Prefettura che, preso atto dei rilievi puntuali e circostanziati contenuti nella sentenza n. 271/2011, ha tempestivamente (attesa anche l'esigenza di provvedere rapidamente nella delicata materia) riadottato l'atto integrandolo con ulteriori elementi e diffondendosi sull'indicazione di circostanze per le quali ha ritenuto sussistere il pericolo di permeabilità dell'impresa Bacchi S.p.A. a influenze malavitose.

A fronte delle 31 pagine (comprensive di allegati) di cui si compone l'informativa del 5 aprile 2011, la Prefettura ha prodotto, in data 4 agosto 2011, un documento di 89 pagine, al netto di allegati, in cui descrive e ricostruisce minuziosamente gli innumerevoli elementi da cui scaturisce il giudizio di permeabilità.

Si tratta di un quadro indiziario articolato e complesso, fatto di rapporti familiari che si intrecciano con rapporti societari e di affari esposto con completezza e specificità di riferimenti e di collegamenti in massima parte assenti nella precedente informativa del 5 aprile 2011, che mal si presta alla minuziosa ed analitica parcellizzazione alla quale vorrebbe sottoporlo la difesa di parte ricorrente al fine di sostenere come ogni singolo punto, preso a sé stante, non rivesta specifici connotati di pericolosità.

E' vero invece il contrario.

Non si tratta di cercare di sottoporre ogni singolo elemento ad una sorta di capillare e dettagliata prova di resistenza, su di ogni singola tessera del complesso mosaico.

Si tratterebbe, infatti, di un manifesto fuor d'opera.

Come si è già avuto modo di esplicitare si compirebbe un'operazione di confutazione non consentita, con riferimento all'interdittiva prefettizia antimafia, trattandosi di atto che non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche ed indiziarie.

Di conseguenza non occorre che sia provata l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, essendo invece sufficiente, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, la mera possibilità di interferenze della criminalità rivelate da fatti sintomatici o indiziarie; inoltre gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente

dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità (cfr. da ultimo: Cons. Stato, sez. III, 19 gennaio 2012, n. 254).

3.3. In proposito deve rilevarsi come l'intero impianto difensivo della ricorrente sia costruito, viceversa, proprio nel senso della minuziosa e capillare confutazione di ogni singola affermazione contenuta nell'atto prefettizio senza che, tuttavia, sia stata spesa alcuna argomentazione idonea a smentire nel complesso il grave quadro indiziario risultante dall'informativa da cui emerge come la Bacchi S.p.A. si sia radicata negli anni sul territorio emiliano, inserendosi nel settore degli appalti pubblici e intrattenendo rapporti commerciali e di affari con imprese gestite prevalentemente da calabresi e siciliani colpiti da provvedimenti penali e contigui, se non diretti esponenti, della malavita organizzata.

I numerosi elementi, contenuti nella seconda interdittiva, che la ricorrente è costretta a riconoscere come nuovi, vengono tuttavia definiti irrilevanti e di nessuno spessore e denoterebbero "l'accanimento pregiudiziale nei confronti della Bacchi S.p.A." da parte della Prefettura (così a pag. 19 della memoria del 30 marzo 2012).

I profili di novità riguardano:

- i contratti di trasporto con la ditta Fenoaltea Aurelio e l'affitto dell'abitazione di Bacchi Lorenzo allo stesso Fenoaltea, noto

pregiudicato autorizzato dal Gip di Palermo a vivere a Boretto, che la ricorrente definisce “eventi comunissimi e normali a partire dall'intensificarsi del fenomeno migratorio interno e perfino dell'uso dei soggiorni obbligati di pregiudicati nel settentrione d'Italia” (così a pag. 13 id.);

- la vendita di materiali a Mattace Marisella di Cutro nell'anno 2003, i cui rapporti familiari con noti malavitosi, asseritamente “ricostruiti in modo poco lineare” dalla Prefettura, sarebbe circostanza “irrilevante”, “priva di spessore e fumosa” (così a pag. 18 id.);

- il subappalto dei lavori di realizzazione della strada provinciale 467 Pedemontana, nel Comune di Sassuolo, alla ditta Baraldi S.p.a., colpita da interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Modena il 6 giugno 2011, non avrebbe rilevanza come circostanza indiziaria in quanto da una parte all'epoca dell'affidamento l'interdittiva non era stata ancora adottata, dall'altra il provvedimento emesso dalla Prefettura modenese, avendo validità semestrale ed essendo scaduto, produrrebbe l'effetto paradossale di lasciare immune da conseguenze il soggetto di contagio diretto (la Baraldi S.p.a.) dispiegando, viceversa, sul soggetto indirettamente coinvolto, gli effetti negativi in termini di giudizio di pericolo di condizionamento mafioso;

- l'apertura di un procedimento penale a carico dei legali rappresentanti della Bacchi S.p.A., della Tre Emme Costruzioni S.r.l. e del Consorzio Edile M2 per la contravvenzione di cui all'art. 21 della L. 646/1982, che non avrebbe alcuna valenza in quanto ancora

in fase di indagini preliminari;

- la comunicazione dei Carabinieri di Bergamo dell'11 ottobre 2002, contenente notizia di reato a carico di Bacchi Aladino e Soncini Franca, unitamente a Baraldi Claudio per associazione a delinquere e turbata libertà degli incanti, per la quale l'interdittiva ometterebbe di precisare che l'intervenuta sentenza di assoluzione del Tribunale di Bergamo del 28 aprile 2005, di cui pur vi è menzione, è stata con formula piena in fatto.

L'indubbia valenza fortemente indiziaria del complesso delle circostanze fattuali analizzate nel provvedimento prefettizio non può considerarsi inficiata dalla confutazione fattane dalla ricorrente con tecnica - utilizzata anche nel corso della discussione in pubblica udienza - parcellizzante e decontestualizzata, oltre che comunque generica, proprio in ragione della descritta natura e finalità del provvedimento impugnato.

Né, per le stesse ragioni, possono trovare terreno fertile considerazioni suggestive ma prive di rilievo se contestualizzate, quali la limitata efficacia nel tempo dell'interdittiva emessa a carico della Baraldi S.p.A. o l'intervenuta sentenza di assoluzione nei confronti di Bacchi Aladino, Soncini Franca e Baraldi Claudio.

Alla luce di tale quadro fortemente e univocamente indiziario si risolve, dunque, in una mera petizione di principio l'affermazione, ricorrente nella difesa di parte attorea, per cui le conclusioni della Prefettura sarebbero illazioni, illogiche e arbitrarie, "espressione di

una cultura del mero sospetto” (cfr. ad es. pag. 40 del ricorso).

Anche l'insieme dei rapporti di amicizia e interpersonali tra i componenti della famiglia Bacchi e noti malavitosi vicini alla 'ndrangheta trasferitisi al nord, denota una trama di rapporti squisitamente elettivi, dunque non occasionati dalle inevitabili contiguità derivanti dalla conterraneità o dalla convivenza sullo stesso territorio, bensì scelti consapevolmente.

Un quadro siffatto, pur insindacabile nell'ambito di rapporti privati, in cui la dimensione personale è sovrana nella libertà di autodeterminarsi, assume, tuttavia, una valenza indiziaria significativa del pericolo di infiltrazione mafiosa laddove i medesimi rapporti si espandano all'interno del delicato settore degli appalti pubblici.

Le ragioni di tale considerazione risiedono proprio nella natura dell'accertamento antimafia e nella correlata esigenza di tutelare in via preferenziale, anche tramite l'operatività di meccanismi di tipo indiziario, la trasparenza e l'immunità del settore dei pubblici appalti da fenomeni invasivi, anche interposti, da parte della criminalità organizzata, mirando a contrastare in via preventiva l'azione del crimine organizzato colpendo i relativi interessi economici.

3.4. Da ultimo va rilevato come l'attività di recente posta in essere dalla società ricorrente, diretta ad eliminare tutte le circostanze ritenute potenziale veicolo di infiltrazione (risoluzione dei contratti di lavoro con dipendenti a rischio, interruzione della locazione tra Bacchi Lorenzo e la famiglia Fenoaltea, adozione di un codice etico e

di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001), sono tutti elementi che potranno avere eventuale rilevanza per il futuro monitoraggio dell'impresa ma che non possono certamente esplicitare efficacia retroattiva, per così dire sanante, su un giudizio di pericolo di permeabilità mafiosa costruito e ricavato sulla base di accadimenti e vicende dispiegatesi nell'arco di oltre un decennio.

Conclusivamente, per tutte le ampie argomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

4. Quanto alle spese se ne può disporre la compensazione integrale fra tutte le parti in causa, in considerazione della particolarità delle questioni trattate e tenuto conto della complessità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore

Marco Poppi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)